



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO  
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

**ISTITUTO COMPRENSIVO di NOVATE MEZZOLA**

23025 NOVATE MEZZOLA (SO) - Via Ligoncio, n. 184 - C.F. 81002550143 - C.M. SOIC81600X

TEL: 0343/44126 MAIL: SOIC81600X@istruzione.it PEC: SOIC81600X@pec.istruzione.it SITO: [www.icnovate.edu.it](http://www.icnovate.edu.it)

---

**REGOLAMENTO DI DISCIPLINA**

Adottato dal Consiglio d'Istituto con delibera n. 19 del 15 maggio 2025

Aggiornato dal Consiglio d'Istituto con delibera n. 41 del 30 ottobre 2025

**Art. 1 – Ambito di applicazione, principi e finalità del presente Regolamento**

1. Il presente Regolamento di Disciplina, con riferimento ai diritti e ai doveri degli studenti, di cui agli artt. 2 e 3 del D.P.R. 24 giugno 1998 n. 249 e successive modificazioni, e in osservanza del Regolamento dell'Autonomia delle Istituzioni Scolastiche, emanato con il D.P.R. 8 marzo 1999 n. 275, individua i comportamenti che configurano mancanze disciplinari, stabilisce le relative sanzioni, individua gli organi competenti ad irrogarle e il relativo procedimento. Esso è coerente e funzionale al Piano dell'Offerta Formativa e al Regolamento d'Istituto ed è valido anche per tutte le attività extracurricolari proposte dall'Istituto, le uscite didattiche e i viaggi d'istruzione
2. La scuola è luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, l'acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica. La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. In essa ognuno, con pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire agli studenti la formazione alla cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno e il recupero delle situazioni di svantaggio. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino di rapporti corretti all'interno dell'Istituto.
3. Per la scuola secondaria di primo grado le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalla Commissione d'esame.

**Art. 2 - Riferimenti Normativi**

Le disposizioni del presente regolamento sono conformi alle disposizioni normative vigenti in materia di gestione degli aspetti disciplinari all'interno delle Istituzioni scolastiche, in particolare:

1. DPR n. 249 del 24 giugno 1998 "*Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria*", come modificato dal DPR n.235 del 21 novembre 2007;
2. Circolare MIUR Prot n. 3602 del 4 luglio 2008;
3. Direttiva MIUR n. 30 del 15 marzo 2007 "*Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di telefoni cellulari e di altri dispositivi elettronici durante l'attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti*";
4. Nota MIM Prot. n. 107190 del 19 dicembre 2022 "*Indicazioni sull'utilizzo dei telefoni cellulari e analoghi dispositivi elettronici in classe*";
5. Nota MIM Prot. n. 5274 dell'11 luglio 2024 "*Disposizioni in merito all'uso degli smartphone e del registro elettronico nel primo ciclo di istruzione - A.S.2024 -2025*";
6. L. n. 3/2003, art. 51 (Tutela della salute dei non fumatori) e decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, coordinato con la legge di conversione 8 novembre 2013, n. 128 (tutela della salute nelle scuole);
7. DPR 309/1990 e DL 36/2014 (relativi all'uso di droghe e stupefacenti);
8. DPR 134/2025 "*Regolamento concernente modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, recante lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria*"



### **Art. 3 – Diritti dello studente**

Gli studenti hanno diritto:

1. a una formazione culturale qualificata che rispetti e valorizzi, anche attraverso l'orientamento, l'identità e i talenti di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle idee;
2. a un ambiente di lavoro sereno e motivante, dove ognuno possa esprimere le proprie potenzialità personali, sociali e senta di "star bene a scuola";
3. a essere informati sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola;
4. a una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di autovalutazione che lo conduca ad individuare i propri punti di forza e di debolezza ed a migliorare il proprio rendimento;
5. alla tutela della dignità personale, anche e soprattutto quando si trovi in grave difficoltà d'apprendimento o in una condizione di disagio relazionale;
6. ad essere tutelati rispetto a qualsiasi forma di Bullismo e Cyberbullismo come previsto dalla Legge 71/2017 come modificata dalla Legge 70/2024;
7. alla sicurezza e alla funzionalità degli ambienti e delle attrezzature.

### **Art. 4 - Doveri dello studente**

Gli studenti sono tenuti:

1. frequentare regolarmente le lezioni e le attività anche extracurricolari e assolvere responsabilmente agli impegni di studio;
2. avere nei confronti di tutto il personale della scuola e dei propri compagni un comportamento corretto, improntato allo stesso rispetto che chiedono per sé stessi;
3. comportarsi in ogni momento della vita scolastica in modo corretto e coerente con i principi ed i valori della convivenza civile e democratica, rispettando la libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e di religione;
4. non usare linguaggi o atteggiamenti scorretti lesivi della dignità degli altri e delle istituzioni.
5. osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza indicate nei Regolamenti dell'Istituzione scolastica;
6. utilizzare in modo civile e corretto le strutture, le attrezzature, i sussidi didattici, l'arredo ed i locali dell'edificio scolastico, contribuendo a rendere accogliente l'ambiente scolastico; lo stesso rispetto è dovuto al materiale di ciascun compagno di classe.

### **Art. 5 - Mancanze disciplinari**

1. Costituiscono mancanze disciplinari con i relativi livelli di gravità, in violazione ai doveri individuati all'articolo precedente i seguenti comportamenti:
  - a) frequenza discontinua/saltuaria (assenze e ritardi reiterati non adeguatamente motivati o giustificati);
  - b) negligenza nell'assolvimento degli impegni scolastici (mancato svolgimento dei compiti assegnati, dimenticanza del materiale);
  - c) disturbo all'attività didattica (comportamento inadeguato al regolare svolgimento delle attività didattiche, curriculari ed extracurricolari);
  - d) falsificazione di comunicazioni, firme, valutazioni di verifiche;
  - e) imbrattamento/danneggiamento dei locali, degli arredi, delle strutture, dei materiali e del patrimonio della scuola in genere;
  - f) danneggiamento/furto di oggetti di proprietà privata;
  - g) utilizzo del telefono cellulare durante le attività didattiche;
  - h) utilizzo, senza autorizzazione, di altri dispositivi elettronici e digitali durante le attività didattiche curriculari ed extracurricolari;
  - i) violazione della privacy (raccolta e uso di immagini, filmati e riprese sonore non autorizzati);
  - j) offese verbali o comportamentali irrispettosi, offensivi, violenti, intimidatori o discriminatori nei confronti di compagni e adulti (turpiloquio, bestemmie, calunnie, minacce)
  - k) vilipendio dell'autorità scolastica e degli organi collegiali, inteso come mancanza di rispetto e come atteggiamento di prevaricazione.

- l) violazione delle disposizioni relative alla sicurezza, alla salute;
- Assumere medicinali senza autorizzazione (in assenza del protocollo di somministrazione farmaci);
  - Bere e/o distribuire alcolici a scuola nel corso delle attività curricolari ed extracurricolari e nel corso delle uscite didattiche, delle visite guidate e dei viaggi di Istruzione;
  - Fumare (sigarette) a scuola nel corso delle attività curricolari ed extracurricolari e nel corso delle uscite didattiche, delle visite guidate e dei viaggi di Istruzione;
  - Detenere e/o spacciare e/o usare di sostanze psicotrope e/o stupefacenti;
  - Possedere e usare, a scuola nel corso delle attività curricolari ed extracurricolari e nel corso delle uscite didattiche, delle visite guidate e dei viaggi di Istruzione, oggetti impropri o usati impropriamente (coltelli, taglierini, accendini, scaccia cani, pistole a pallini, cerbottane, puntatori laser, etc...);
2. Per le mancanze disciplinari di cui al comma precedente, ai fini dell'attribuzione della relativa sanzione disciplinare, si tiene conto dei seguenti livelli di gravità
- a. per i punti **a, b, c** sono individuati tre livelli di gravità:
- fatto occasionale e di modesta entità
  - recidiva nel comportamento
  - persistenza nel comportamento e/o fatto di particolare gravità
- b. per i punti **d, e, f** sono individuati tre livelli di gravità:
- fatto colposo e/o comportamento occasionale
  - fatto grave e volontario e/o recidivo nel comportamento
  - fatto gravissimo o persistenza nel comportamento scorretto
- c. per il punto **g h, i**, sono individuati quattro livelli di gravità:
- utilizzo per gioco
  - utilizzo per copiare ai fini dello svolgimento di verifiche
  - utilizzo per acquisizione di dati audio/video anche per un uso lesivo del diritto dell'immagine, della riservatezza e della dignità altrui
  - utilizzo e rifiuto di consegnarlo al docente
- d. per i punti **j, k, l** sono individuati cinque livelli di gravità:
- fatto di lieve entità che non si configura come reato;
  - fatto di modesta/rilevante entità o recidiva di comportamento
  - fatto che si configura come fattispecie astratta di reato prevista dalla normativa e secondo quanto previsto dall'Art. 4 – Comma 9 del DPR 249/98 e dalla Nota 3602/PO del MI del 31 luglio 2008
  - fatto che si configura come fattispecie previsto dalla dall'Art. 4 – Comma 9 bis del DPR 249/98 e dalla Nota 3602/PO del MI del 31 luglio 2008
  - fatto che si configura come fattispecie previsto dalla dall'Art. 4 – Comma 9 ter del DPR 249/98 e dalla Nota 3602/PO del MI del 31 luglio 2008).

## **Art. 6 - Sanzioni disciplinari**

1. L'attribuzione delle sanzioni disciplinari è ispirata ai seguenti principi e criteri:
- a) Ogni sanzione disciplinare è finalizzata a formare e non punire, pertanto tutti i provvedimenti disciplinari, devono avere finalità educativa e devono tendere al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica.
- b) La successione delle sanzioni non è né deve essere, automatica: mancanze lievi, anche se reiterate, possono rimanere oggetto di sanzioni leggere; mancanze più gravi sono oggetto di sanzioni o procedimenti rieducativi commisurati;
- c) Le sanzioni disciplinari sono temporanee e tempestive, per assicurarne la comprensione e quindi l'efficacia, sono graduate, proporzionate alle infrazioni e alle conseguenze che da esse derivano e riferite alla situazione personale dell'alunno;

- d) Le sanzioni disciplinari, proporzionali all'entità dell'infrazione, sono ispirate al principio di gradualità nonché, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno;
  - e) La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza prima essere invitato a esporre le proprie ragioni e senza che ne sia riconosciuta la responsabilità;
  - f) Possono essere sanzionate anche le mancanze collettive, distinguendo quando possibile le responsabilità di ognuno;
  - g) Le sanzioni disciplinari possono essere inflitte anche per gravi mancanze commesse fuori della scuola e che abbiano avuto notevole ripercussione nell'ambiente scolastico;
  - h) Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione degli apprendimenti delle singole discipline. L'infrazione disciplinare influisce sul voto di comportamento;
  - a) In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità;
  - b) La convocazione dei genitori non deve configurarsi come sanzione disciplinare ma come mezzo di informazione e di accordo per una concertata strategia di recupero; ogni provvedimento disciplinare sarà tanto più opportuno ed efficace quanto più condiviso dalla Famiglia in un'azione educativa comune tra Scuola e Famiglia;
  - c) Il discente sarà ascoltato dal Dirigente scolastico unitamente con il coordinatore di classe anche in assenza del genitore, al fine di poter ottenere fiducia nelle istituzioni e acquisizione della propria capacità autonoma;
  - d) Le sanzioni, di cui al comma successivo, vengono date dai competenti organi di riferimento, secondo i criteri riportati nel precedente articolo e sintetizzati nella tabella allegata.
  - e) Nel caso di azione palesemente scorretta, reiterata, di pericolo nei confronti degli altri discenti componenti la classe e con mancato intervento genitoriale o atteggiamento con finalità di calunnia e/o oltraggioso dei genitori nei confronti del docente o del personale della scuola, il coordinatore provvederà a stilare apposita relazione che verrà inoltrata al DS e successivamente, dallo stesso, alle Forze dell'Ordine;
  - f) Nel caso di sanzioni che prevedano l'allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo superiore ai 15 giorni, l'istituto, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria, promuove un percorso di recupero educativo che miri all'inclusione, alla responsabilizzazione ed al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica;
  - g) Per quanto non previsto nella presente regolamentazione della disciplina si fa riferimento alle norme e allo spirito dello Statuto degli Studenti e delle Studentesse (DPR 249 del 24.06.98) come modificato e integrato dal DPR 235 del 21.11.07 e dal DPR 134 del 08.08.2025
2. Le sanzioni disciplinari, relativamente alla specifica mancanza o trasgressione, sono classificate nelle seguenti tipologie:
- a) **Sanzioni diverse dall'allontanamento temporaneo dalle lezioni o dalla comunità scolastica (art. 4 del DPR 249/1998, così come integrato dal DPR 235/2007 e modificato dal DPR 134/2025):**
  - b) **Sanzioni che comportano l'allontanamento temporaneo dello studente dalle lezioni fino a 2 giorni (Art. 4 – c. 8 bis):** viene disposto dal Dirigente Scolastico su delibera del Consiglio di Classe, convocato anche in seduta straordinaria;
  - c) **Sanzioni che comportano l'allontanamento temporaneo dello studente dalle lezioni da 3 a 15 giorni (Art. 4 – c. 8 ter):** viene disposto dal Dirigente Scolastico su delibera del Consiglio di Classe, convocato anche in seduta straordinaria;
  - d) **Sanzioni che comportano l'allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per un periodo superiore a 15 giorni (Art. 4 – c. 8 sexies e c. 9):** si tratta di un provvedimento irrogato solo nel caso di gravi reati o di pericolo per l'incolumità delle persone; viene disposto dal Dirigente Scolastico su delibera del Consiglio di Istituto, convocato anche in seduta straordinaria;
  - e) **Sanzioni che comportano l'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico (Art. 4 - comma 9bis):** irrogate dal Consiglio di Istituto solo in

presenza delle condizioni specificamente riportate nel DPR 248/1998, modificato e integrato dal DPR 235/2007;

- f) **Sanzioni che comportano l'esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di stato conclusivo del corso di studi (Art. 4 comma 9 bis e 9 ter):** irrogate dal Consiglio di Istituto solo in presenza delle condizioni specificamente riportate nel DPR 248/1998, modificato ed integrato dal DPR 235/2007.

3. Gli organi competenti ad irrorare le sanzioni disciplinari sono:

- DOCENTE/DIRIGENTE: per le sanzioni previste dal precedente comma 2, lettere a);
- CONSIGLIO DI CLASSE: per le sanzioni previste dal precedente comma 2, lettere b);
- CONSIGLIO D'ISTITUTO: per le sanzioni previste dal precedente comma 2, lettere c), d), e);

4. Le sanzioni attribuite dagli organi competenti in riferimento alle specifiche mancanze disciplinari per la Scuola Primaria e Secondaria di primo grado sono riportate in modo analitico nelle tabelle seguenti:

MANCANZE DISCIPLINARI E RELATIVE SANZIONI			
MANCANZA DISCIPLINARE	LIVELLO GRAVITÀ	SANZIONE	ORGANO EROGANTE
a) Frequenza discontinua/saltuaria (assenze e ritardi reiterati non adeguatamente motivati o giustificati)	Fatto occasionale e di modesta entità	Rimprovero orale con traccia scritta nella sezione annotazioni del registro elettronico	Docente
b) Negligenza nell'assolvimento degli impegni scolastici (mancato svolgimento dei compiti assegnati, dimenticanza del materiale)	Recidiva nel comportamento	Rimprovero scritto nella sezione nota disciplinare del registro elettronico	Docente
c) Disturbo all'attività didattica (comportamento inadeguato al regolare svolgimento delle attività didattiche, curriculari ed extracurriculari)	Persistenza nel comportamento e/o fatto di particolare gravità	Rimprovero scritto nella sezione nota disciplinare del registro elettronico, avviso al Dirigente e alla famiglia tramite lettera o convocazione presso l'istituto, sospensione dell'intervallo	Docente- Dirigente
d) Falsificazione di comunicazioni, firme, valutazioni di verifiche	Fatto colposo e/o comportamento occasionale	Rimprovero scritto nella sezione nota disciplinare del registro elettronico, avviso al Dirigente e alla famiglia tramite lettera o convocazione presso l'istituto, sospensione dell'intervallo	Docente- Dirigente
e) Imbrattamento /danneggiamento dei locali, degli arredi, delle strutture, dei materiali e del patrimonio della scuola in genere	Fatto grave e volontario e/o recidivo nel comportamento	Rimprovero scritto nella sezione nota disciplinare del registro elettronico, convocazione della famiglia presso l'istituto, riparazione del danno e allontanamento dalle lezioni per n. 1 giorno. Con attività di approfondimento sulle conseguenze dei comportamenti che hanno determinato il provvedimento disciplinare.	Consiglio di classe
f) Danneggiamento /furto di oggetti di proprietà privata	Fatto gravissimo o persistenza nel comportamento scorretto	Rimprovero scritto nella sezione nota disciplinare del registro elettronico, convocazione della famiglia presso l'istituto, riparazione del danno e allontanamento dalle lezioni per n. 2 giorni. Con attività di approfondimento sulle conseguenze dei comportamenti che hanno determinato il provvedimento disciplinare.	Consiglio di classe

<p>g) Utilizzo del telefono cellulare durante le attività didattiche</p> <p>h) Utilizzo, senza autorizzazione, di altri dispositivi elettronici e digitali durante le attività didattiche curriculari ed extracurriculari;</p> <p>i) Violazione della privacy (raccolta e uso di immagini, filmati e riprese sonore non autorizzati);</p>	Utilizzo per gioco	Rimprovero scritto nella sezione nota disciplinare del registro elettronico, e ritiro del dispositivo, convocazione della famiglia presso l'istituto, per riconsegna del dispositivo da parte dal Dirigente.	Docente- Dirigente
	Utilizzo per copiare ai fini dello svolgimento di verifiche	Rimprovero scritto nella sezione nota disciplinare del registro elettronico, e ritiro del dispositivo, convocazione della famiglia presso l'istituto, per riconsegna del dispositivo da parte dal Dirigente e allontanamento dalle lezioni per n. 1 giorni. Con attività di approfondimento sulle conseguenze dei comportamenti che hanno determinato il provvedimento disciplinare.	Consiglio di classe
	Utilizzo per acquisizione di dati audio/video anche per un uso lesivo del diritto dell'immagine, della riservatezza e della dignità altrui	Rimprovero scritto nella sezione nota disciplinare del registro elettronico, e ritiro del dispositivo, convocazione della famiglia presso l'istituto, per riconsegna del dispositivo da parte dal Dirigente e allontanamento dalle lezioni per n. 2 giorni. Con attività di approfondimento sulle conseguenze dei comportamenti che hanno determinato il provvedimento disciplinare.	Consiglio di classe
	Utilizzo recidivo e/o rifiuto di consegnare il dispositivo al docente	Rimprovero scritto nella sezione nota disciplinare del registro elettronico, e ritiro del dispositivo, convocazione della famiglia presso l'istituto, per riconsegna del dispositivo da parte dal Dirigente e allontanamento dalle lezioni per n. 3-5 giorni. Con attività di cittadinanza attiva e solidale, presso le strutture ospitanti (in caso di indisponibilità presso la scuola favore della comunità scolastica)	Consiglio di classe
<p>j) Offese verbali o comportamentali irrispettosi, offensivi, violenti, intimidatori o discriminatori nei confronti di compagni e adulti (turpiloquio, bestemmie, calunnie, minacce);</p> <p>k) Vilipendio dell'autorità scolastica e degli organi collegiali, inteso come mancanza di rispetto e come atteggiamento di prevaricazione.</p> <p>l) Violazione delle disposizioni relative alla sicurezza, alla salute</p>	Fatto di lieve entità che non si configura come reato	Rimprovero scritto nella sezione nota disciplinare del registro elettronico, avviso al Dirigente e alla famiglia tramite lettera o convocazione presso l'istituto, sospensione dell'intervallo.	Docente- Dirigente
	Fatto di modesta /rilevante entità o recidiva di comportamento	Rimprovero scritto nella sezione nota disciplinare del registro elettronico, convocazione della famiglia presso l'istituto e allontanamento dalle lezioni per n. 5-15 giorni. Con attività di cittadinanza attiva e solidale, presso le strutture ospitanti (in caso di indisponibilità presso la scuola favore della comunità scolastica)	Consiglio di classe
	Fatto che si configura come fattispecie astratta di reato (prevista dalla normativa e secondo quanto previsto dall'Art. 4 – Comma 9 del DPR 249/98 e dalla Nota 3602/PO del MI del 31 luglio 2008)	Rimprovero scritto nella sezione nota disciplinare del registro elettronico, convocazione della famiglia presso l'istituto, allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per un periodo superiore a 15 giorni.	Consiglio d'Istituto
	Fatto che si configura come fattispecie previsto dalla dall'Art. 4 – Comma 9 bis del DPR 249/98 e dalla Nota 3602/PO del MI del 31 luglio 2008	Rimprovero scritto nella sezione nota disciplinare del registro elettronico, convocazione della famiglia presso l'istituto e allontanamento dello studente dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico.	Consiglio d'Istituto
	Fatto che si configura come fattispecie previsto dalla dall'Art. 4 – Comma 9 ter del DPR 249/98 e dalla Nota 3602/PO del MI del 31 luglio 2008).	Rimprovero scritto nella sezione nota disciplinare del registro elettronico, convocazione della famiglia presso l'istituto, ed esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di stato conclusivo del corso di studi.	Consiglio d'Istituto

## **Art. 7 - Procedimento di irrogazione delle sanzioni disciplinari**

1. L'adozione dei provvedimenti disciplinari previsti alle lettere b), c), d) e), comma 2 dell'articolo precedente prevede le seguenti fasi nella procedura di irrogazione:
  - contestazione di addebito;
  - convocazione dell'organo giudicante;
  - ascolto delle parti interessate;
  - adozione del provvedimento disciplinare con motivazione della sanzione;
  - comunicazione del provvedimento disciplinare.
2. Nella determinazione dei fatti da contestare e limitatamente allo scopo di assumere il maggior numero di elementi a disposizione e di circostanziare gli eventi, il Dirigente scolastico può ascoltare gli studenti, preferibilmente dopo aver informato le famiglie, fanno eccezione situazioni che prevedono un intervento urgente e tempestivo.
3. La contestazione dell'addebito allo studente avviene in forma scritta e può avvenire contestualmente alla convocazione dell'organo giudicante (inviata anche allo studente e alla famiglia). La contestazione di addebito deve necessariamente contenere indicazioni rispetto all'organo giudicante, alla data, ora e luogo di convocazione dello stesso e del diritto di comparire dello studente e dei suoi genitori per essere ascoltato in ordine agli addebiti mossi. Può anche ritenersi opportuno che lo studente venga prima ascoltato sia individualmente che coi suoi genitori dal Dirigente scolastico.
4. La convocazione dell'organo giudicante deve avvenire non prima di 7 giorni (in caso di urgenza e necessità non prima di 3 giorni) e non oltre i 20 giorni, dalla contestazione dell'addebito.
5. Gli organi collegiali, ai quali è attribuita la competenza delle sanzioni previste alle lettere b), c), d) e), comma 2 dell'articolo precedente, possono riunirsi anche in sedute straordinarie, convocate dal Dirigente scolastico per il Consiglio di classe e dal Presidente per il Consiglio d'Istituto. Le decisioni dell'organo collegiale sono assunte a maggioranza assoluta dei voti validi espressi, nel caso di parità il voto del Presidente vale doppio.
6. Nel caso in cui un organo collegiale ritiene che la sanzione non rientri fra le proprie competenze può demandare la decisione all'altro organo collegiale, il quale è tenuto ad esprimersi.
7. L'organo collegiale riunito in seduta, dopo l'istruttoria, prima di adottare il provvedimento, è tenuto ad ascoltare gli studenti accompagnati dai loro genitori. In caso di grave impedimento lo studente interessato o i genitori possono produrre una memoria scritta. La mancata comparizione non costituisce motivo di impedimento all'adozione dei provvedimenti.
8. L'adozione del provvedimento disciplinare deve avvenire nel più breve tempo possibile e comunicata immediatamente, comunque non oltre 2 giorni lavorativi dalla sua adozione, attraverso il registro elettronico, raccomandata o brevi manu; il provvedimento diventa esecutivo non appena trascorsi i termini per l'eventuale impugnazione.
9. La sanzione disciplinare deve specificare in maniera chiara le motivazioni che hanno reso necessaria l'irrogazione della stessa e nel caso di sanzioni che comportano l'allontanamento fino alla fine dell'anno scolastico, l'esclusione dallo scrutinio finale, la non ammissione agli esami di stato, occorrerà anche esplicitare i motivi per cui "non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico".
10. Nel provvedimento disciplinare devono anche essere indicate, quando ricorrano le condizioni, le possibili modalità sostitutive rispetto alla sanzione somministrata, la forma e la modalità di esecuzione della sanzione o della sua forma sostitutiva. Debbono anche essere indicati i tempi e le modalità di ricorso all'Organo di garanzia interno alla scuola.
11. Per gli alunni soggetti a certificazione, ai sensi della legge 104/92, per l'adozione di sanzioni previste alle lettere b), c), d) e), comma 2 dell'articolo precedente, si ricorrerà al parere degli specialisti che hanno redatto la diagnosi funzionale o il profilo di funzionamento.

## **Art. 8 - Allontanamento dalle lezioni - dalla comunità scolastica**

1. Nei periodi di allontanamento non superiori a quindici giorni deve essere previsto un rapporto tra la comunità scolastica, lo studente e i suoi genitori tale da preparare il rientro nel gruppo classe.

2. Nei periodi di allontanamento superiori a quindici giorni, la scuola promuove, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, anche con servizi sociali e l'autorità giudiziaria, un percorso di recupero educativo mirato all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.
3. L'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica superiore a quindici giorni può essere disposto anche quando siano stati commessi reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone, nonché in presenza di atti violenti o di aggressione nei confronti del personale scolastico, delle studentesse e degli studenti. In tale caso, la durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo.

#### **Art. 10 - Ricorsi e Impugnazioni**

1. Secondo quanto previsto dal DPR 249/98, art. 5, comma 1, contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, da parte di chiunque vi abbia interesse, entro quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, ad un apposito organo di garanzia interno alla scuola.
2. È altresì possibile ricorrere contro le decisioni assunte dall'Organo di garanzia interno all'Organo di garanzia regionale, entro quindici giorni decorrenti dalla comunicazione della decisione dell'Organo di Garanzia interno alla scuola. Tale Organo dopo aver verificato la corretta applicazione della normativa e dei regolamenti, procede all'istruttoria esclusivamente sulla base della documentazione acquisita o di memorie scritte prodotte da chi propone il reclamo o dall'Amministrazione. Si fissa il termine perentorio di 30 giorni, entro il quale l'Organo di Garanzia Regionale deve esprimere il proprio parere. Qualora entro tale termine esso non abbia comunicato il parere o rappresentato esigenze istruttorie, per cui il termine è sospeso per un periodo massimo di 15 giorni e per una sola volta, il Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale può decidere indipendentemente dal parere.

#### **Art. 11 - Organo di garanzia interno alla scuola**

L'Organo di garanzia interno alla scuola funziona secondo quanto previsto dallo specifico regolamento adottato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 123 del 30 ottobre 2024.

#### **Art. 12 – Disposizioni finali**

1. Il presente regolamento sostituisce integralmente il precedente ed entra in vigore a partire dal giorno di pubblicazione della delibera di adozione.